

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

### IL TRIBUNALE

L'anno 2015 giorno 10 del mese di febbraio in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. FIORILLO ANTONIETTA	Presidente
" MERLI GIUDITTA	Giudice relatore
" PEDRALE VALERIA	Esperto
" STEFANI SIMONE	Esperto

per deliberare sulla domanda di:

- Detenzione Domiciliare Speciale
- Affidamento al Servizio Sociale
- Detenzione Domiciliare art. 47 ter O.P.

presentata da [REDACTED] nato a ----- (Prov. --) (ITALIA) il -----,  
detenuto presso la **Casa Circondariale di ----- - VIA -----** con fine pena al 15.3.2017

condannato con Sentenza N. 2010/9533 Reg. Gen., emessa in data 29-06-2010 da Tribunale Ordinario -----  
-, confermata in data 19-04-2012 da Corte D'Appello -----, definitiva il 29-10-2013, alla pena di Anni 3  
Mesi 8 di reclusione per i seguenti reati:

- ♣ Reato 1: Art 110 C.P. luogo: -----, -----, -----, Art. 81 c. 2 C.P., Art. 10 L. del 1974 n.497, Art. 12 L. del 1974 n.497, Art. 14 L. del 1974 n.497, Art. 7 L. del 1991 n.203

### OSSERVA

L'interessato, detenuto dal 30.11.2013 perché, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, deteneva illegalmente e portava in luogo pubblico numerose armi da fuoco, custodite in un borsone, con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare le attività dei clan ----- facenti capo a ----- e -----, in contrapposizione armata con altre consorteria criminali. I fatti sono stati commessi nella provincia di ----- tra il settembre e il novembre 1999.

Deve essere premesso che all'udienza di oggi, con dichiarazione a verbale, il Difensore dell'interessato ha rinunciato all'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, per altro fascicolo SIUS 2014/5163, all'accertamento della collaborazione ex art. 58 ter legge 26.7.1975 n. 354.

Il [REDACTED] fa quindi oggi istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 quinquies legge 26.7.1975 n. 354 o ex art. 47 ter comma 1, lettera b) per essere padre di due figli invalidi al XXX%.

Deve, preliminarmente, darsi conto che, a seguito della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale in data 24 settembre – 22 ottobre 2014, n. 239, è stata dichiarata “ l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 –ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti”.

Deve, poi, essere ricordato che nel 2003 la Corte Costituzionale, con la precedente sentenza n. 350 del 24 novembre – 5 dicembre 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1, lettera a) della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

L'art. 47 ter comma 1, lettera b), applicabile alla fattispecie in esame, consente la concessione del beneficio al padre "quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole".

Con i due interventi pertanto, da un lato è stata parificata la condizione dei figli di età inferiore a dieci anni e quella dei figli totalmente invalidi, dall'altro, le misure della detenzione domiciliare strutturate ai fini della tutela di tali condizioni possono, ora, essere concesse senza l'accertamento della collaborazione, effettiva, impossibile, inesigibile o irrilevante di cui all'art. 58 ter, legge 26.7.1975 n. 354, finora imprescindibile.

Da quanto sopra detto segue che il [REDACTED] non necessita più dell'accertamento della collaborazione, al quale ha oggi rinunciato, ferma restando la verifica della insussistenza di un concreto pericolo di ulteriori delitti.

Passando al merito dell'istanza risulta quanto segue:

*OMISSIS*

Ritiene questo Tribunale, in ragione della documentazione citata, che sussistano le condizioni per ritenere sussistente la condizione della presenza di un figlio con handicap totalmente invalidante. E' stato inoltre accertato in sede di inchiesta sociale come il genitore, prima dell'arresto, convivesse con i figli e vi è, inoltre, la disponibilità del nucleo familiare a riaccogliere il [REDACTED] come accertato dai Carabinieri di ----- in data 4.12.2014.

Non ignora questo Tribunale che la disposizione di legge prevede, quando a richiedere il beneficio sia il padre detenuto, che "la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole".

Ritiene, il Collegio, che, nella fattispecie ricorra anche tale presupposto e ciò per i seguenti motivi:

1) La presenza non di uno solo ma di due figli affetti da -----, fa sì – anche per le particolari caratteristiche della patologia da cui sono affetti – che lo sforzo di accudimento da parte di una sola persona – per essere effettivo e completo - debba essere ritenuto insufficiente, dovendosi il genitore dividere e, inevitabilmente, trascurare un figlio mentre accudisce l'altro. A tal riguardo mette conto ricordare che la Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1740 del 15/04/1994 - dep. 18/05/1994, Borzachelli, Rv. 197630), ha precisato, in fattispecie relativa ai figli minori, che "In tema di detenzione domiciliare applicabile al condannato onde consentirgli di occuparsi della prole, la Corte Costituzionale ha dichiarato - con sentenza del 13 aprile 1990 n. 215 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 "ter" n. 1 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni, con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. L'interpretazione del citato art. 47 T.U. n. 1, sulla scorta della suddetta pronuncia, porta ad affermare che l'assoluta impossibilità della madre ad accudire la prole non può essere intesa in modo talmente rigido, da escludere la stessa applicazione del beneficio, nel senso di richiedere una difficoltà estrema, tale da superare le normali capacità reattive della persona, autonomamente considerata e nel contesto familiare. Ne consegue che, pur essendo attribuito al giudice del merito il potere-dovere di valutare discrezionalmente i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della detenzione domiciliare, egli deve, tuttavia, dare adeguata motivazione del proprio convincimento."

Questo Tribunale ritiene che il massimo sforzo possibile di accudimento da parte della madre, in presenza di -----, non possa essere ritenuto sufficiente ad assicurare una seria e completa cura degli stessi, rendendo la madre, di fatto, assolutamente impossibilitata a dare loro una idonea assistenza.

2) Ciò deve ritenersi anche e nonostante che i figli del [REDACTED] beneficino di assistenza in regime di

*OMISSIS*

A tal riguardo si ricorda che la Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 7315 del 22/12/1999 - dep. 10/02/2000, Castelletto, Rv. 215237), in fattispecie relativa a figlio minore con patologia ha stabilito che "Al fine della concessione della detenzione domiciliare nell'ipotesi prevista dall'art. 47-ter, comma primo, lett. b)- della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), per il padre esercente la potestà su prole di età inferiore ai dieci anni, convivente e bisognevole di assistenza, non sussiste l'obbligo di richiedere necessariamente il supporto di strutture pubbliche competenti per far fronte alla cura del minore, cui non possa provvedere la madre impegnata in attività lavorativa. (Fattispecie relativa alla necessità del condannato di sopperire con continuità al bisogno del figlio piccolo, affetto da patologia congenita alle mani e necessitato, pertanto, a ricevere stimolazioni frequenti e ripetute)".

In conclusione ritiene il Collegio che, nella fattispecie, ricorra una impossibilità di fatto da parte della madre di accudire – da sola – i due figli invalidi.

Deve a questo punto e da ultimo essere analizzato il presupposto relativo alla insussistenza di un concreto pericolo di ulteriori delitti.

Il Tribunale, anche su questo profilo, ritiene raggiunta la prova e ciò per le seguenti considerazioni:

*OMISSIS*

Per tutto quanto sopra esposto il Tribunale, dato atto che la pena residua da espiare è inferiore a quattro anni e pertanto nei limiti di legge per la applicazione del beneficio richiesto, ritiene poter ammettere [REDACTED] alla detenzione domiciliare affinché possa prendersi cura dei figli ----- e che a tal fine, previa comunicazione all'Autorità di Polizia incaricata della vigilanza, possa uscire dall'abitazione per accompagnare -----), ivi trattenendosi, o presso altri luoghi di cura per accertamenti e prestazioni sanitarie.

**P.Q.M.**

visto l'art. 47 *ter*, comma 1, lettera b), legge 26.7.1975 n. 354,  
sentito il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

**AMETTE**

[REDACTED] alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena residua da espiare e pertanto fino al 15.6.2017, salvo diversa determinazione della competente Procura, disponendo la immediata dimissione del predetto, se non detenuto per altra causa, dall'Istituto di pena in cui si trova per raggiungere il luogo sottoindicato di detenzione domiciliare. L'interessato si recherà immediatamente in tale luogo, senza scorta della forza pubblica (è autorizzato in tal senso con il presente provvedimento)

Impone all'interessato le seguenti

**PRESCRIZIONI**

1) L'interessato si tratterà in modo continuativo nel luogo della detenzione domiciliare ovverosia in ----- (--), Via -----, presso il domicilio familiare e potrà allontanarsi dall'abitazione, previa comunicazione degli orari all'Autorità di Polizia, per accompagnare i figli presso -----, ivi trattenendosi se necessario per il tempo che sarà ugualmente comunicato agli Organi di polizia, o presso altri luoghi di cura per accertamenti e prestazioni sanitarie.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa anche al Magistrato di Sorveglianza di -----, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di -----, che provvederà agli opportuni interventi di sostegno.

L'ammissione alla detenzione domiciliare non avrà effetto se l'interessato non sottoscriverà il verbale di accettazione delle prescrizioni in calce a questo atto.

Dispone comunicarsi alla Procura che cura l'esecuzione.

Firenze, 10.2.2015

Il Presidente  
A. Fiorillo

Il Magistrato di Sorveglianza Estensore  
G. Merli